



# **COMUNE DI AIRASCA**

**Provincia di Torino**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E L'ISTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2020

## INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento	Pag. 1
Art. 2 Funzioni	Pag. 1
Art. 3 Individuazione locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili	Pag. 1
Art. 4 Giorni ed orario celebrazione	Pag. 2
Art. 5 Gratuità e onerosità celebrazioni presso la sede della Casa Comunale	Pag. 2
Art. 6 Tariffe per il centro polifunzionale "G. Brussino"	Pag. 2
Art. 7 Organizzazione del servizio	Pag. 3
Art. 8 Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete	Pag. 4
Art. 9 Matrimonio/unione civile su delega	Pag. 4
Art. 10 Formalità preliminari alla celebrazione/costituzione	Pag. 4
Art. 11 Norma di rinvio	Pag. 4
Art. 12 Rinvio dinamico	Pag. 5
Art. 13 Entrata in vigore	Pag. 5

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come stabilito dagli articoli 101, 106 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" nonché la costituzione delle unioni civili di cui alla Legge n. 76 del 20.05.2016.
2. L'attività istituzionale di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili, essendo materia di stato civile, rientra nei servizi di competenza statale gestiti dal Comune ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'Amministrazione comunale, nell'esercizio dell'attività istituzione di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili, per testimoniare la sua partecipazione all'ingresso nella comunità di un nuovo nucleo familiare, potrà disporre la consegna agli sposi o agli uniti civilmente di un omaggio floreale o altro in ricordo della lieta circostanza.
4. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

**Art. 2**  
**Funzioni**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
2. Il Sindaco può delegare, con apposito atto, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile del Comune agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Comunale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno di volta in volta valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.

**Art. 3**  
**Individuazione locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili**

1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuati, pubblicamente, presso la Sala consiliare della Casa Comunale, in Via Roma n. 118 e presso il Centro Polifunzionale "G. Brussino" sito in Via Stazione n. 31.
2. Qualora una delle Parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato, l'Ufficiale di Stato Civile di recherà con il Segretario comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'Ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio o dell'istituzione dell'unione civile, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

**Art. 4**  
**Giorni ed orari di celebrazione**

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria nei giorni feriali, nel rispetto dei seguenti orari:

<b>GIORNO</b>	<b>DALLE</b>	<b>ALLE</b>
Dal lunedì al venerdì	Ore 11.00	Ore 12.00
Sabato	Ore 10.00	Ore 12.00

2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.
3. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:
- 1 e 6 gennaio
  - Domenica di Pasqua e giorno successivo (lunedì dell'Angelo)
  - 8 marzo (Festa del patrono)
  - 25 aprile
  - 1° maggio
  - 2 giugno
  - 15 agosto
  - 1° novembre
  - 8, 25 e 26 dicembre
  - 31 dicembre

**Art. 5**  
**Gratuità e onerosità celebrazioni presso la sede della Casa Comunale**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e l'istituzione delle unioni civili svolta presso il Palazzo Comunale è gratuita quando si svolga nei giorni e negli orari di cui al precedente art. 4 ed almeno uno dei nubendi sia cittadino residente o iscritto all'AIRE del Comune di Airasca.. Qualora la cerimonia/istituzione venga svolta nella giornata di domenica o comunque in una giornata festiva e qualora nessuno dei nubendi sia cittadino residente, la tariffa è determinata con apposita deliberazione di Giunta Comunale adottata annualmente ed è da ritenersi IVA compresa.

**Art. 6**  
**Tariffe per il centro polifunzionale "G. Brussino"**

1. Le tariffe per i matrimoni civili e per le unioni civili celebrati presso il Centro Polifunzionale "G. Brussino", sia per i residenti che per i non residenti, sono altresì determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale adottata annualmente
2. Le tariffe così determinate cui sopra vengono maggiorate del 50% nel caso di celebrazione di matrimonio o istituzione dell'unione civile nelle giornate di domenica e/o festivi.
3. Le tariffe di cui sopra comprendono il rimborso per le spese di gestione (pulizie, riscaldamento e del personale), e non comprendono allestimenti floreali.

**Art. 7**  
**Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili ed istituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. Un sopralluogo alla sala scelta per la celebrazione del matrimonio civile ed istituzione delle unioni civili, preventivo alla data di svolgimento della stessa, può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. Previo accordo con l'Ufficio di Stato Civile i richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi o addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. Tali arredi e addobbi devono comunque essere a norma relativamente alla legislazione in materia di sicurezza ed il Comune non risponderà, in nessun caso, di eventuali danni derivanti ai partecipanti dagli arredi o addobbi di cui sopra, così come si ritiene sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli stessi.  
Le sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.  
Nel caso di verificati danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla Parte richiedente.  
È consentita la presenza di fotografi durante la cerimonia.
4. Limitatamente alle cerimonie organizzate presso il Centro Polifunzionale "G. Brussino" è consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando di recare disturbo. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile. Sono altresì ammessi, previo assenso dell'Amministrazione e il rispetto della normativa vigente in materia, rinfreschi, servizi di catering ecc....
5. È fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro simbolo beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nelle sale o negli spazi situati all'interno del Palazzo dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto, sia dai nubendi/uniti civilmente che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole di base della buona educazione.
6. La richiesta relativa all'uso della sala a ciò adibita ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, reperibile presso l'Ufficio di Stato civile e sul sito istituzionale del Comune, almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa dovuta.
7. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi di cui al precedente comma 3), siano regolarmente prestati.
8. Qualora, per imprevedibili cause di forza maggiore imputabili al Comune, i servizi di cui sopra non potessero essere prestati, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
9. Nessun rimborso spetterà in caso di mancata celebrazione per causa delle parti richiedenti.

## **Art. 8**

### **Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso in cui i richiedenti, i testimoni, o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.
3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 3 (tre) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità di effettuare la traduzione richiesta.

## **Art. 9**

### **Matrimonio/unione civile su delega**

1. Nel caso in cui la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro Comune, le Parti dovranno inoltrare al Comune di Airasca preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni.
2. Per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile su delega di altro Comune, le Parti dovranno produrre almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
  - Delega del Comune richiedente
  - Fotocopia dei documenti di identità delle Parti
  - Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni
  - Comunicazione scritta relativa alla scelta del regime patrimoniale.

## **Art. 10**

### **Formalità preliminari alla celebrazione/costituzione**

1. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi d'urgenza, i richiedenti dovranno darne comunicazione tassativamente entro le ore 10,00 del giorno lavorativo precedente il matrimonio/unione civile. Nel caso in cui la cerimonia fosse prenotata per la domenica, la comunicazione dovrà pervenire entro le ore 10,00 del venerdì precedente.

## **Art. 11**

### **Norma di rinvio**

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con l'Ufficio di Stato Civile.
2. Per quanto non previsto inoltre, si rinvia alla vigente normativa in materia.

**Art. 12**  
**Rinvio dinamico**

1. Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti approvati in materia di celebrazione Matrimoni e Unioni Civili.
2. Le successive norme integrative e/o modificative della legislazione in vigore in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione al presente regolamento.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della sua deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.